

- Ai Presidenti dei
  - . Comitati Regionali Fidal
  - . Comitati Provinciali Fidal
  
- Ai Presidenti delle Società Sportive

### ASPETTI CIVILISTICI

In vista delle imminenti operazioni di riaffiliazione ed affiliazione alla Fidal per la stagione agonistica 2004, si ritiene utile ribadire quanto già nei mesi scorsi fatto conoscere, riguardo le nuove obbligatorie indicazioni di legge in materia di denominazione sociale dei nostri sodalizi sportivi.

L'art. 90 della legge finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), entrato in vigore il 1° gennaio 2003, introduce alcune novità in merito alla disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilendo ulteriormente i principi ai quali le stesse dovranno adattare e conformare i propri statuti.

Il provvedimento procede ad individuare le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli organismi che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro e previste dai commi 17 e 18 del citato art. 90, precisando che qualsiasi sodalizio che voglia rivestire tale qualifica deve, in primo luogo, modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (comma 17) e deve, altresì, ai sensi del comma 18, adeguare il proprio statuto e atto costitutivo a quelle clausole ritenute necessarie per garantire l'assenza delle finalità lucrative, quando sarà emanato il regolamento attuativo previsto dallo stesso comma 18 dell'art. 90.

A tutt'oggi, l'iter d'approvazione del regolamento (dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 14 luglio 2003, e la conseguente approvazione nel mese di settembre da parte del Consiglio dei Ministri) risulta fermo all'esame e al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Terminata questa fase seguirà l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo **le società / associazioni sportive** che intendono riaffiliarsi alla Fidal, **dovranno modificare la propria denominazione sociale, indicando per esteso, "associazione sportiva dilettantistica"**, se la denominazione originaria non contiene la finalità sportiva promossa dall'ente.

2)

Ad avviso dello scrivente **si potranno mantenere**, invece, **i sinonimi del termine “associazione”** che spesso fino ad oggi venivano utilizzati (del genere: Gruppo Sportivo, Polisportiva , ecc.) **purchè fatti seguire dal termine “dilettantistica/co” e senza alcuna abbreviazione**, es.: **no** POL., GS., ecc.-

Qualora l'ente rivesti la natura di società di capitali, dovrà essere indicata la seguente denominazione: “società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” oppure “società sportiva dilettantistica cooperativa a responsabilità limitata”, ecc.

Le nuove affiliate, invece, dovranno già impostare i propri statuti secondo le indicazioni della legge in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE  
Gianni Storti